



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

INDICE

Art. 1 - OGGETTO	2
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	2
Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3
Art. 4 - REQUISITI E NOMINA.....	3
Art. 5 - FUNZIONAMENTO E SUPPORTO.....	3
Art. 6 - COMPENSO E DURATA.....	4
Art. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE	4
Art. 8 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.....	5
Art. 9 - NON ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO.....	5
Art. 10 – DIRITTO D'ACCESSO.....	5
Art. 11 – REVOCA, RECESSO E RINUNCIA.....	5
Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	5

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 29.12.2016

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina del funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Albano Laziale in conformità all'art. 40 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 44 del 11/03/2013

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del d.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di Valutazione con le seguenti competenze, in via indicativa e non esaustiva:

- a) valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti e dei Responsabili dei servizi;
- b) verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. n. 150/2009;
- c) verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del d.lgs. 267/2000;
- d) collaborazione con l'Amministrazione e con i Dirigenti e Responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- e) certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del CCNL 1°aprile 1999 ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e comma 5 del medesimo contratto;
- f) propone alla Giunta Comunale, con il supporto del Settore Risorse umane, il sistema di valutazione della performance elaborato con il contributo del servizio medesimo e le sue eventuali modifiche periodiche;
- g) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- h) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- i) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- j) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- l) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- m) supporta il Sindaco e la Giunta Comunale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta stessa e delle risorse disponibili;

n) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del sistema dei controlli interni;

o) valida la relazione annuale della performance dell'Ente.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da un unico membro esterno all'Ente, scelto tra esperti dotati di specifiche competenze in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei risultati

ART. 4 – REQUISITI E NOMINA

1. Il membro del Nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o UE;
- laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. E' inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione).

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previa procedura ad evidenza pubblica, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. n.165/2001.

3. Potrà seguire colloquio del Sindaco coi candidati i cui curricula sono ritenuti più idonei rispetto al ruolo da ricoprire.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO E SUPPORTO

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi appositamente a disposizione, ognqualvolta si renda necessario, comunque, almeno ogni tre mesi, per un numero di incontri annui non inferiore a quattro.

2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.

3. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo ed assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo di Valutazione.

ART. 6 – COMPENSO E DURATA

1. L'importo da corrispondere al membro del Nucleo di valutazione è stabilito nella misura del 50% di quella spettante al Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente.
3. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto ai sensi del successivo art. 11.
4. Alla scadenza, l'incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione.

ART. 7 – CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

1. Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elette presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - e) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione;
 - h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione, o con il vertice politico- amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato;
 - k) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
 - l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs.267/2000.

ART. 8 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

1. Non possono essere nominati membri del Nucleo di Valutazione soggetti che:
 - a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente;
 - b) ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 - c) abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ART. 9 – NON ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO

1. In ragione della dimensione dell’Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altre amministrazioni.

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il membro del Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere informazioni agli uffici e potrà avvalersi della strumentazione utile al reperimento dei dati necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico, nei limiti della sua competenza.

ART. 11 – REVOCA, RECESSO E RINUNCIA

1. L’incarico può essere revocato e l’incaricato sostituito con provvedimento motivato del Sindaco, a seguito di accertata violazione degli obblighi definiti con il presente regolamento o per grave negligenza nell’espletamento della propria prestazione.

2. Qualora l’incaricato rinunci all’incarico, in quanto non possa assolvere alle sue funzioni, avrà diritto alla corresponsione del compenso in ragione delle prestazioni rese.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per il funzionamento dell’organismo di valutazione delle performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 31/12/2010 e ogni atto o provvedimento con lo stesso incompatibili. Da tale data qualsiasi richiamo all’Organismo indipendente di valutazione o all’Organismo di valutazione, contenuto in qualsiasi atto dell’ente, deve intendersi riferito al Nucleo di Valutazione di cui al presente regolamento.